

N. [OMISSIS] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce, I Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Pasca Anna Rita | Presidente |
| 2) Dott. Petrelli Maurizio | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Guido Eleonora | Consigliere Est. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. [OMISSIS] R.G.

TRA

[BANCA 2], in

persona del procuratore speciale *p.t.*, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. MATTARELLI CORRADO;

APPELLANTE

CONTRO

[FIDEIUSSORE];

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di Lecce ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: *"con atto di citazione in opposizione del 03/05/2021 ritualmente notificato, il sig. [FIDEIUSSORE], nella sua qualità di fideiussore della società [DEBITORE], conveniva innanzi al Tribunale di Lecce [BANCA 2] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) preliminarmente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici e comunque revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. [OMISSIS] del 22.02.2021 emesso dal*

Tribunale di Lecce (proc. R.G. [OMISSIS]) e notificato in data 24.03.2021 per carenza di legittimazione attiva della [BANCA 2]; B) sempre preliminarmente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici e comunque revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo quanto emesso in carenza dei presupposti e/o requisiti di cui agli artt. 633 e ss. del c.c., per quanto indicato al punto 3 del presente atto. C) Infine sempre preliminarmente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici e comunque revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo per nullità e/o inesistenza della notifica del medesimo decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale. D) Nel merito dichiarare la nullità della fideiussione personale prestata dal sig. [FIDEIUSSORE] per i motivi di cui in narrativa ai punti 5 e 6. E) Nel merito, previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia, anche parziale, delle norme e delle condizioni generali di contratto che regolano il c/c oggetto del giudizio de quo e previa dichiarazione di inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi correlata ai rapporti di c/c oggetto del presente contenzioso. F) Sempre nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra espresse, che devono qui intendersi integralmente ripetute e trascritte e perché comunque prive di causa negoziale, la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per gli ulteriori addebiti non dovuti per commissioni ed indennità varie, così come richiamate ed espresse nell'atto. G) Sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità, per quanto espresso in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati al corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. H) Sempre nel merito accertare, per l'effetto di quanto sopra e di tutto quanto espresso nell'atto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base di una completa rivisitazione contabile dello stesso secondo gli elementi e parametri indicati al saggio di interesse legale semplice, non composto con eliminazione di tutte le commissioni e/o indennità, ed eliminazione di interessi calcolati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. I) Determinare il Tasso effettivo globale degli indicati rapporti Bancari, periodo per periodo, e previo accertamento del superamento del cd. Tasso soglia con relativa declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni pretesa della Banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze ed applicazione all'intero rapporto del tasso legale senza capitalizzazione. J) Per l'effetto, condannare la convenuta Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, e nell'eventualità di un maggiore dare portare in compensazione dette somme con quelle

dovute ricalcolate, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore della società e conseguentemente del fideiussore. K) Condannare in ogni caso la Banca al pagamento delle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 20/07/2021 si costituiva l'opposta chiedendo: "... dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di [BANCA 2], per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, previo accertamento del credito di Euro 35.656,14, oltre interessi di mora al tasso convenzionale annuo sulle somme utilizzate pari al 14,0885% dalla data del 23 giugno 2020 alla data del soddisfo, vantato dalla prima nei confronti del Sig. [FIDEIUSSORE], nonché della validità esistenza e debenza di detto credito, voglia: **1)** in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. [OMISSIS] emesso dal Tribunale di Lecce in data 22 febbraio 2021; **2)** nel merito, rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [OMISSIS] emesso dal Tribunale di Lecce in data 22 febbraio 2021, accertando e chiarando che [BANCA 2] è creditrice nei confronti del Sig. [FIDEIUSSORE] dell'importo di Euro 35.656,14, oltre interessi di mora al tasso convenzionale annuo sulle somme utilizzate pari al 14,0885% dalla data del 23 giugno 2020 alla data del soddisfo; **3)** nel merito e, in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato da [BANCA 2] nei confronti del Sig. [FIDEIUSSORE] per Euro 35.656,14, e per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di [BANCA 2] dell'importo di Euro 35.656,14, oltre interessi di mora al tasso convenzionale annuo sulle somme utilizzate pari al 14,0885% dalla data del 23 giugno 2020 alla data del soddisfo, ovvero condannare lo stesso al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge".

La causa è stata istruita con produzione documentale e, precisate dalle parti le conclusioni, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17.02.2023 e decisa, previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali, con sentenza n. [OMISSIS], depositata il 10.04.2024, con la quale il Tribunale di Lecce ha **accolto l'opposizione** e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Con atto di citazione notificato in data 15.05.2024 [BANCA 2], in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto il presente appello, deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati e chiedendo la riforma della stessa con il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, l'appellato è rimasto contumace.

Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza del 16.09.2026, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, quindi, la sentenza di primo grado va riformata per i seguenti motivi.

Con l'unico motivo di appello, la [BANCA 2] ha censurato la decisione del primo giudice che avrebbe, in violazione dell'art. 2697 c.c., erroneamente accolto l'opposizione avverso il d.i. n. [OMISSIS], emesso il 22.02.2021, proposta dal fideiussore, ritenendo non provata la cessione del credito, posto a fondamento del ricorso ingiuntivo, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della [BANCA 2]. Per converso, a giudizio dell'appellante, una tale prova è da ritenersi raggiunta, tenuto conto della documentazione versata in atti e del fatto che la cessione è stata effettuata ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e della legge n. 52/1991, come indicato nel contratto di cessione; pertanto, non era necessaria alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il motivo è fondato.

In effetti, dall'all. C) al fascicolo monitorio (cfr. art. 2.2, p. 5 dell'accordo) si evince, testualmente, che la cessione del credito è avvenuta – tra la [BANCA 1] e la [BANCA 2] – ai sensi dell'art. 1260 c.c. e della l. 52/1991 e non anche ai sensi dell'art. 58 TUB.

Da ciò ne consegue che il creditore cessionario aveva l'onere di notificare la cessione al debitore ceduto, al fine di rendere opponibile detta cessione. Orbene, tale onere è stato correttamente adempiuto, atteso che con pec del 24.11.2020 (si vd. all. D fasc. monitorio) l'originario debitore è stato notiziato della cessione e tale circostanza non risulta neppure contestata dall'appellato in primo grado.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale notificazione non si identifica necessariamente con quella prevista dall'ordinamento processuale e può avvenire in modi diversi, compresi il ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione”* (da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/01/2025, n. 654).

A ciò aggiungasi che risulta anche documentalmente provata la cessione del credito dalla cedente alla cessionaria che ha agito per il recupero a mezzo del ricorso monitorio.

In atti, infatti, risulta depositato l'elenco analitico (cfr. doc. 5 all. comparsa di risposta in primo grado dell'odierna appellante) – omissato per rispetto della *privacy* nelle parti non riguardanti il credito per cui è causa – e allegato al contratto di cessione, da cui si evince il codice c.d. “*di gestione*” (cfr. CDG), analogo a quello riportato nel contratto di c/c dal quale si è originato il credito per cui ha agito la [BANCA 2] (anche questo prodotto in atti).

Null'altro va scrutinato nella presente sede, attesa la contumacia del [FIDEIUSSORE], totalmente vittorioso in primo grado, a fronte della dichiarazione di assorbimento delle ulteriori eccezioni proposte da costui. Come noto, infatti, *“Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado”* (così Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 21/03/2019, n. 7940; conf. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/04/2022, n. 10647).

In conclusione, in accoglimento dell'unico motivo di gravame, la sentenza di primo grado va interamente riformata e, per l'effetto, l'opposizione avverso il d.i. n. [OMISSIS] va rigettata e il [FIDEIUSSORE] va condannato al pagamento, in favore di [BANCA 2], della somma di cui al d.i. e quindi all'importo di euro 35.656,14 a titolo di capitale, oltre accessori per come riportati nel detto d.i.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri medi del D.M. 55/2014, agg. al D.M. 147/2022, sulla scorta del valore della domanda e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. L'ammontare è stato poi dimezzato, stante la natura documentale del giudizio e la ridotta complessità della materia.

In considerazione dell'accoglimento dell'appello, va altresì disposta la restituzione delle spese di lite eventualmente corrisposte dall'appellante all'appellato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in grado di appello n. [OMISSIS] r.g., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. [OMISSIS] del 10.04.2024, così provvede:

- a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a d.i. n. [OMISSIS] emesso dal Tribunale di Lecce;
- b) Per l'effetto, condanna [FIDEIUSSORE] al pagamento in favore di [BANCA 2] della somma di cui al d.i. [OMISSIS] e quindi all'importo di euro 35.656,14 a titolo di capitale, oltre accessori per come riportati nel detto d.i.;
- c) Condanna [FIDEIUSSORE] alla rifusione in favore di [BANCA 2] delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 3.809,00 per compensi e per il presente gravame in complessivi euro 3.991,00 di cui euro 3.473,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi; il tutto oltre spese forfettarie nella misura del 15% e IVA e CAP come per legge;
- d) condanna, altresì, [FIDEIUSSORE] alla restituzione, in favore di [BANCA 2], delle somme eventualmente da quest'ultima versate, a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce, I Sezione Civile, il 21.09.2026.

Il Consigliere Est.

Dott.ssa Eleonora Guido

La Presidente

Dott.ssa Anna Rita Pasca